Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 10 luglio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 188 DEL 10 LUGLIO 1980:

MINISTERO DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per esami, a tre posti di dattilografo nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Lombardia e Liguria.

Concorso, per esami, a tre posti di dattilografo, nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Emilia-Romagna e Marche.

Concorso, per esami, a tre posti di dattilografo nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Toscana e Umbria.

Concorso, per esami, a tre posti di dattilografo nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Campania.

Concorso, per esami, a due posti di dattilografo nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Puglie.

Concorso, per esami, a due posti di dattilografo nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Sicilia e Calabria.

Concorso, per esami, a due posti di dattilografo nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Sardegna.

Concorso, per esami, a nove posti di capo laboratorio o vice capo officina nel ruolo del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio, riservato a geometri.

Concorso, per esami, a due posti di capo laboratorio o vice capo officina nel ruolo del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio, riservato a geometri, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Sardegna.

(Da 6277 a 6285)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 188 DEL 10 LUGLIO 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 49: **Bagnara legnami, società per azioni, in Genova:** Rimborso di obbligazioni. — **Giustetto f.lli, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 17 giugno 1980. — — **Celli, società per azioni, in Forlì:** Obbligazioni sorteggiate il 10 giugno 1980. — **F.G.R. - Fonderie ghisa Rosta, società per azioni, in Rosta:** Obbligazioni sorteggiate il 5 giugno 1980. — **I.A.N.A. - Italo americana nuovi alber-**

ghi, società per azioni; incorporata dalla Società generale immobiliare Sogene S.p.a., in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1980. — **Società generale immobiliare Sogene, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 5,50 % - 1960 L. 10.000.000.000 e 1962 L. 5.000.000.000 » sorteggiate il 30 aprile 1980. — **Società generale immobiliare Sogene, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 6 % - L. 15.000.000.000 » sorteggiate il 30 aprile 1980. — **E.N.E.L. - Ente nazionale per l'energia elettrica, compartimento di Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 2 giugno 1980. — **F.I.A.M.M. - Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio, società per azioni, in Montecchio Maggiore:** Obbligazioni sorteggiate il 23 maggio 1980. — **Gianetti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 giugno 1980. — **Comerio Ercole, società per azioni, in Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate il 20 giugno 1980. — **Pierrel, società per azioni, per conto della incorporata Cortex chemical S.p.a., in Napoli:** Estrazione di obbligazioni. — **Manifattura giacche, società per azioni, in Luserna San Giovanni (Torino):** Estrazione di obbligazioni.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **941**.

Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, un posto convenzionato di professore di ruolo, per l'insegnamento complementare di storia e critica del cinema. Pertanto la tabella 1, annessa allo statuto, è modificata nel senso che l'organico dei professori di ruolo della suddetta facoltà passa da ventidue più uno a ventidue più due.

Art. 2.

E' approvata e resa esecutiva l'allegata convenzione, stipulata in Milano il giorno 8 marzo 1978, tra l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e la fondazione Angelo Rizzoli, per il finanziamento del posto di professore di ruolo di cui all'art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 284

ISTITUZIONE DI UN POSTO CONVENZIONATO DI PROFESSORE DI RUOLO PRESSO LA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno diciotto del mese di maggio, alle ore venti, in Milano, largo Gemelli, 1, presso la sede dell'Università cattolica del Sacro Cuore, avanti a me dott. Giancarlo Brasca, nato a Mezzago (Milano) il 1° agosto 1920, residente a Milano, nella mia qualità di direttore amministrativo dell'Università cattolica del Sacro Cuore, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica, ai sensi dell'art. 129 del R.G.U. approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, con decreto del rettore n. 3662 in data 1° agosto 1974, con rinuncia, previo mio consenso e di comune accordo tra le parti, dei testimoni, si sono personalmente costituiti i signori:

prof. Giuseppe Lazzati, nato a Milano il 22 giugno 1909, residente per la carica in Milano, largo Gemelli, 1, rettore dell'Università cattolica del Sacro Cuore, avente i poteri per questo atto;

dott. Angelo Rizzoli, nato a Como il 12 novembre 1943, residente in Milano, via S. Pietro all'Orto, vice presidente del consiglio di amministrazione della fondazione Angelo Rizzoli, avente i poteri per questo atto;

Premesso

che nell'ambito della facoltà di lettere è impartito l'insegnamento di storia e critica del cinema che, nell'interesse della didattica e della ricerca nonché degli studi in genere, viene professato con riguardo soprattutto alla teoria ed alla tecnica delle comunicazioni sociali anche perché molti laureati della facoltà di lettere accedono poi alla scuola superiore delle comunicazioni sociali nella quale le comunicazioni sociali stesse vengono riferite particolarmente alla teoria e critica del cinema, intesa quale tecnica di espressione e mezzo di comunicazione ed informazione;

che occorre rafforzare tale impostazione didattico-scientifica che ha dato buoni risultati nell'insegnamento, al punto che la materia di storia e critica del cinema è ormai considerata espressione significativa e di moderna attualità del più vasto tema delle comunicazioni sociali;

che a ciò si è addivenuti attraverso la caratterizzazione siffatta nell'insegnamento che dall'Università cattolica è promanato;

che la fondazione Rizzoli ha deliberato di stipulare la presente convenzione per contribuire attraverso l'istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo allo studio dei processi di comunicazione sociale ed in particolare alla conoscenza delle teorie e delle tecniche dei più incidenti e determinanti mass-media;

che la facoltà di lettere e filosofia, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione della Università cattolica hanno deliberato la stipulazione del presente atto;

Tutto ciò premesso e richiamato

al fine di concretizzare definitivamente la già richiamata impostazione scientifico-didattica, nell'interesse degli studi,

Si conviene

a) di istituire un posto di professore di ruolo, che dia impulso a studi e ricerche nel campo della teoria e della tecnica delle comunicazioni sociali e che tale posto venga assegnato all'insegnamento di storia e critica del cinema, insegnamento previsto nello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore;

b) di dare immediato avvio ad una proposta di modifica statutaria per l'inserimento di uno specifico insegnamento di teoria e tecnica delle comunicazioni sociali tra le materie del programma di studio della facoltà di lettere e filosofia.

A tale scopo si stipula la seguente convenzione:

Art. 1.

L'Università cattolica del Sacro Cuore si impegna ad istituire presso la facoltà di lettere e filosofia un posto di professore di ruolo per la materia di insegnamento di storia e critica del cinema (teoria e tecnica delle comunicazioni sociali).

Art. 2.

La fondazione Angelo Rizzoli si impegna a corrispondere per venti anni all'Università cattolica del Sacro Cuore un importo destinato a finanziare il posto di professore di ruolo di cui al precedente art. 1, pari al costo complessivo che grava e graverà sull'Università cattolica del Sacro Cuore per il professore destinato a coprire per titolarità la cattedra di cui all'art. 1.

Nei costi sono compresi gli emolumenti effettivamente spettanti al professore medesimo in virtù di leggi, regolamenti, disposizioni nonché i costi afferenti agli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza, nonché gli oneri conseguenti ai costi per imposizione diretta, indiretta o tassazione e comunque tutti gli oneri che a qualsiasi titolo, causa o ragione dovessero gravare sull'Università cattolica in dipendenza del predetto conferimento della cattedra a professore di ruolo.

L'ente sovventore si impegna inoltre a versare all'Università cattolica del Sacro Cuore un'ulteriore aliquota pari al 20% del costo medio del posto di professore da destinare alla costituzione di apposito fondo per il trattamento di cessazione dal servizio che possa eventualmente spettare al titolare del posto stesso.

Art. 3.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di storia e critica del cinema (teoria e tecnica delle comunicazioni sociali) e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 4.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 3;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 2.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni il posto di professore di ruolo s'intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento in materia di obbligazioni.

Art. 5.

Dichiarano le parti stipulanti che la presente convenzione ha come finalità quelle culturali e di ricerca scientifica, come peraltro si evince dall'articolato che precede e pertanto l'Università cattolica chiede, in ordine alla registrazione, le agevolazioni fiscali del caso.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che, trovandolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono con me ufficiale rogante.

L'atto consta di due fogli scritti su sei facciate intere e nove righe della settima facciata, comprese le firme e le postille.

Angelo Rizzoli
Giuseppe Lazzati
Giancarlo Brasca

Registrato a Milano, ufficio del registro - atti pubblici - addì 5 giugno 1978, al n. 04711, serie I - Esatte L. 5.200.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
Valitutti

LEGGE 26 giugno 1980, n. **304**.

Revisione dell'organico dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

L'organico dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 2 della legge 2 dicembre 1975, n. 603, è stabilito come segue:

marescialli maggiori	n.	240
marescialli capi	»	300
marescialli ordinari	»	345
brigadieri e vicebrigadieri	»	2.170
appuntati e guardie	»	17.171

Art. 2.

Gli organici di cui all'articolo 1 sono raggiunti in un periodo di tre anni secondo la progressione indicata dalla tabella allegata alla presente legge.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, valutato in lire 8.967 milioni in ragione di anno, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1980

PERTINI

Cossiga — Morlino — La Malfa — Pandolfi

Visto, *il Guardasigilli*: Morlino

Tabella

Gradi	Organico al 1°-1-1980	al 1°-1-1981	al 1°-1-1982
Marescialli maggiori	210	230	240
Marescialli capi	265	285	300
Marescialli ordinari	320	340	345
Brigadieri e vice brigadieri	1.950	2.090	2.170
Appuntati e guardie	15.574	16.373	17.171
Totale			20.226

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1980, n. **305**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio nazionale universitario;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 105, relativo al corso di laurea in scienze naturali, il secondo periodo del penultimo comma è sostituito dal seguente:

I corsi biennali di botanica, di zoologia e di fisiologia generale comportano un esame alla fine di ogni anno accademico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 291

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1980.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1969, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 381, con il quale il dott. Roberto Paolo Rossi è stato nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Vista la dichiarazione in data 19 dicembre 1979, con la quale il dott. Roberto Paolo Rossi ha presentato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma, a decorrere dal 1° gennaio 1980;

Visti i pareri favorevoli all'accoglimento delle dimissioni sopracitate, espressi dal commissario di borsa, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa valori di Roma;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni presentate dal dott. Roberto Paolo Rossi dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma, a decorrere dal 1° gennaio 1980.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1980

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1980
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 83

(6565)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1980.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1977, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 215, con il quale il dott. Vittorio Emanuele de Gresti Di San Leonardo fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Genova;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1979, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 280, con il quale il dott. Vittorio Emanuele de Gresti Di San Leonardo è stato nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 1° febbraio 1980, con la quale il dott. Vittorio Emanuele de Gresti Di San Leonardo ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Genova;

Visti i pareri favorevoli all'accoglimento delle dimissioni sopracitate, espressi dal commissario di borsa, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa valori di Genova;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni del dott. Vittorio Emanuele de Gresti Di San Leonardo dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Genova, a decorrere dal 1° febbraio 1980.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1980

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1980
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 82

(6563)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1980.

Accordo concernente allegati e chiarimenti relativi allo accordo collettivo nazionale per i biologi ambulatoriali del 31 luglio 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la stipula e le procedure di attuazione degli accordi nazionali con le categorie professionali interessate e, in particolare, il quarto comma dello stesso art. 48 che estende, in quanto applicabili, i criteri previsti per le categorie mediche alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali;

Visto l'art. 12-*bis*, ultimo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, che prevede il trasferimento allo Stato, alle regioni e agli altri enti territoriali, cui compete l'attuazione del Servizio sanitario nazionale, delle funzioni svolte in materia sanitaria dagli enti mutualistici in liquidazione;

Visto l'accordo integrativo dell'accordo collettivo nazionale per i biologi ambulatoriali del 31 luglio 1979, raggiunto in data 18 gennaio 1980 tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e le organizzazioni sindacali della categoria interessata, maggiormente rappresentative in campo nazionale, con la partecipazione dell'Ordine nazionale dei biologi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mi-

Decreta:

E' reso esecutivo l'accordo, annesso al presente decreto, concernente gli allegati e taluni chiarimenti relativi all'accordo collettivo nazionale per i biologi ambulatoriali del 31 luglio 1979.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1980
Registro n. 28 *Presidenza, foglio n.* 30

ACCORDO INTEGRATIVO PER I BIOLOGI AMBULATORIALI

Il giorno 18 gennaio 1980, in Roma, presso il Ministero della sanità, i rappresentanti

del Ministero della sanità,
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
del Ministero del tesoro,
delle regioni e
dell'ANCI

e

le organizzazioni sindacali dei biologi, con la partecipazione dell'Ordine nazionale dei biologi, firmatarie dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi operanti nelle strutture direttamente gestite dal Servizio sanitario nazionale, siglato il 31 luglio 1979 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,

Premesso

che la dichiarazione a verbale n. 1 del succitato accordo collettivo prevede che le parti, entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'accordo stesso, devono concordare gli allegati in esso citati;

Constatato

che il testo dell'accordo in questione necessita di alcuni chiarimenti, al fine di consentire la sua piena attuazione;

Approvano

i seguenti allegati nell'unito testo:

ALLEGATO *A* - Titolo e criteri di valutazione ai fini del collocamento nella graduatoria provinciale,
ALLEGATO *B* - Schema di domanda,
ALLEGATO *C* - Foglio notizie;

Convengono

1) che le dizioni « regione », « amministrazione regionale », « giunta regionale », « assessore regionale alla sanità », usate nel testo dell'accordo collettivo, valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e Bolzano;

2) che il quarto comma, punto 3, dell'art. 14 è rettificato come segue:

« esamina e decide sui ricorsi avverso le deliberazioni assunte dal comitato di gestione di cui all'art. 13 »;

3) che l'art. 2 delle norme transitorie è sostituito come segue:

« Nella prima attuazione dell'accordo nazionale i termini per la formazione e la pubblicazione delle graduatorie nonché per eventuali ricorsi nella materia saranno concordati localmente, al massimo entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che renderà esecutivo il presente accordo aggiuntivo, tra l'amministrazione regionale e i rappresentanti delle organizzazioni di categoria, firmatarie dell'accordo.

Le graduatorie così formate avranno valore per gli eventuali incarichi da conferire negli anni 1980 e 1981 ».

Letto, approvato e sottoscritto unitamente agli allegati.

FIRMATARI

Per il Ministero della sanità
on. Renato ALTISSIMO

Per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (per delega)
dott. Matteo DI GERARDO

Per il Ministero del tesoro (per delega)
dott. Giancarlo DE CAROLIS

Per le regioni:

Piemonte
ass. Ezio ENRIETTI

Lombardia (per delega)
dott.ssa Valeria MORINI

Valle d'Aosta
ass. Augusto ROLLANDIN

Toscana
ass. Giorgio VESTRI

Puglia (per delega)
dott. Nicola MAZZOTTI

Per l'A.N.C.I.

dott. Luciano MINGIACCHI
dott. Luciano PEDUZZI
dott.ssa Maria ANTONAROLI
dott. Guido GUIDI
dott. Danilo PEZZILLO
on. Teodoro CUTOLO

Per l'Ordine nazionale biologi

dott. Marcello NICOLODI

Per la Federbiologi (per delega)

dott. Carlo TANUCCI NANNINI

e sindacati federati:

SNUBCI (per delega)

dott. Pasquale BORRUTO

SNABILP

dott. Francesco MELCHIORRI

ANSLB

prof. Antonino GALANTE

SNABI

dott. Paolo LEVONI

UNSBIS (per delega)

dott. Giorgio MORETTI

Per lo S.N.U.B.A.L.P.

dott. Aldo SCIARRA

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER I BIOLOGI AMBULATORIALI DEL 31 LUGLIO 1979 RESO ESECUTIVO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 OTTOBRE 1979.

ALLEGATO *A*

Titoli e criteri di valutazione ai fini del collocamento nella graduatoria provinciale (art. 2, ultimo comma, ed art. 3, primo comma, dell'accordo).

Titoli	Punteggio
A) *Titoli accademici.*	
1) Laurea in biologia od in una delle discipline di cui all'art. 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396, così come modificato dalla legge 10 maggio 1970, n. 274:	
voto di laurea 110 e lode	0,50
voto di laurea 110	0,40
voto di laurea da 100 a 109	0,30
2) Specializzazioni nelle discipline di cui all'allegato elenco:	
per la prima specializzazione	3
per ogni ulteriore specializzazione	1
3) Libere docenze nelle discipline di cui all'elenco precedentemente citato:	
per la prima libera docenza	5
per ogni ulteriore libera docenza	1,5

All'aspirante che nella stessa disciplina abbia conseguito la specializzazione e la libera docenza verrà attribuito il punteggio maggiore.

Titoli	Punteggio
B) *Titoli di studio.*	
Corsi di perfezionamento o di aggiornamento di cui all'allegato elenco, da tenersi presso università:	
a) corsi della durata da uno a tre mesi con esame finale	0,10
b) corsi della durata di oltre tre mesi fino a sei mesi con esame finale	0,20
c) corsi della durata di oltre sei mesi con esame finale	0,40

Titoli		Punteggio
C) *Titoli di carriera.*		
a) Servizio prestato presso cliniche universitarie od ospedali pubblici od ospedali privati equiparati:		
1) *Direttore o dirigente di laboratorio:*		
Titolare	Ospedale di prima categoria o generale regionale o specializzato regionale	8,40
	Ospedale di seconda categoria o generale provinciale o specializzato provinciale o per lungodegenti o per convalescenti provinciale o psichiatrico	7,20
	Ospedale di terza categoria o generale di zona o per lungodegenti o per convalescenti di zona	6
Incaricato	Ospedale di prima categoria generale regionale o specializzato regionale	6
	Ospedale di seconda categoria o generale provinciale o specializzato provinciale o per lungodegenti o per convalescenti provinciale o psichiatrico	4,80
	Ospedale di terza categoria o generale di zona o per lungodegenti o per convalescenti di zona	4,20
2) *Coadiutore:*		
Titolare	Ospedale di prima categoria o generale regionale o specializzato regionale	4,80
	Ospedale di seconda categoria o generale provinciale o specializzato provinciale o per lungodegenti o per convalescenti provinciale o psichiatrico	3,60
	Ospedale di terza categoria o generale di zona o per lungodegenti o per convalescenti di zona	3
Incaricato	Ospedale di prima categoria o generale regionale o specializzato regionale	3
	Ospedale di seconda categoria o generale provinciale o specializzato provinciale o per lungodegenti o per convalescenti provinciale o psichiatrico	2,40
	Ospedale di terza categoria o generale di zona o per lungodegenti o per convalescenti di zona	2,10
3) *Assistente:*		
Titolare	Ospedale di prima categoria o generale regionale o specializzato regionale	2,40
	Ospedale di seconda categoria o generale provinciale o specializzato provinciale o per lungodegenti o per convalescenti provinciale o psichiatrico	1,80
	Ospedale di terza categoria o generale di zona o per lungodegenti o per convalescenti di zona	1,50
Incaricato	Ospedale di prima categoria o generale regionale o specializzato regionale	1,50
	Ospedale di seconda categoria o generale provinciale o specializzato provinciale o per lungodegenti o per convalescenti provinciale o psichiatrico	1,20
	Ospedale di terza categoria o generale di zona o per lungodegenti o per convalescenti di zona	0,90
Volontario	Ospedale di prima categoria o generale regionale o specializzato regionale	1,20
	Ospedale di seconda categoria o generale provinciale o specializzato provinciale o per lungodegenti o per convalescenti provinciale o psichiatrico	0,90

Titoli	Punteggio
b) Servizio prestato presso altre pubbliche istituzioni sanitarie previste dalla vigente legislazione:	
1) dirigente (o comunque responsabile) .	3,50
2) vice-dirigente	2,50
3) altri addetti	1

Il punteggio fisso relativo alla valutazione dei titoli di carriera va attribuito ai soli aspiranti alle graduatorie, vincitori di concorsi ai relativi posti o regolarmente officiati nelle specifiche qualifiche con nomina rettorale o del consiglio di amministrazione o degli organi competenti, a mente delle vigenti leggi, e sempreché gli interessati dimostrino di aver ricoperto l'incarico complessivamente per oltre dodici mesi, se coadiutori od assistenti universitari od ospedalieri o vice-dirigenti o addetti presso altre pubbliche istituzioni sanitarie, e per oltre un biennio se direttori o dirigenti di laboratori ospedalieri od universitari o di altre pubbliche istituzioni sanitarie.

Ove l'ospedale nel quale l'aspirante ha conseguito il titolo di carriera sia stato già classificato ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, deve aversi riguardo, ai fini della valutazione del titolo in possesso dell'aspirante, alla nuova qualifica attribuita all'ospedale stesso. Tuttavia, qualora per effetto della nuova classificazione all'ospedale all'aspirante debba essere attribuito un punteggio inferiore a quello che gli sarebbe spettato in base alla classificazione precedente, al medesimo compete il punteggio più alto.

L'aver ottenuto qualifiche di idoneità in pubblici concorsi comporta « una tantum » il riconoscimento di un punteggio pari ad 1/8 del punteggio previsto per i corrispondenti titoli di carriera, nel caso che l'interessato non abbia ricoperto il posto per il quale ha concorso. Tale criterio si applica anche a quei biologi che, pur avendo ricoperto il posto a seguito di concorso, abbiano svolto le relative funzioni per un periodo inferiore a mesi dodici, se coadiutori od assistenti universitari od ospedalieri o vice-dirigenti o addetti presso altre pubbliche istituzioni sanitarie, e per meno di un biennio se direttori o dirigenti di laboratori ospedalieri od universitari o di altre pubbliche istituzioni sanitarie.

All'aspirante che sia contemporaneamente in possesso di più titoli di carriera verrà valutato il titolo che comporta il punteggio più alto.

Per pubbliche istituzioni sanitarie si intendono, ad esempio, gli istituti provinciali di igiene e profilassi. La qualifica di dirigente, vice-dirigente o addetto va determinata in base alla posizione gerarchica risultante dai quadri del personale assunto con rapporto di pubblico impiego a seguito di concorso.

Ai titoli di carriera « universitaria » vanno attribuiti i punteggi previsti per gli ospedali di prima categoria.

Gli interessati dovranno esibire valida documentazione rilasciata dai competenti organi, in cui siano specificati gli estremi dei provvedimenti di nomina e la relativa decorrenza, nonché la qualifica attribuita.

Titoli	Punteggio
D) *Titoli professionali.*	
Attività professionale svolta dalla data di iscrizione all'albo professionale:	
1) in cliniche universitarie od ospedali pubblici od ospedali privati equiparati:	
a) ospedale di prima categoria o generale regionale o specializzato regionale	1,20
b) ospedale di seconda categoria o generale provinciale o specializzato provinciale o per lungodegenti o per convalescenti provinciale o psichiatrico	1,10
c) ospedale di terza categoria o generale di zona o per lungodegenti o per convalescenti di zona	0,90
2) in case di cura private	0,60
3) in laboratori di analisi direttamente gestiti da enti locali, previdenziali, assistenziali, istituti di ricerca ed altre pubbliche istituzioni sanitarie previste dalla vigente legislazione	1
4) libera professione con responsabilità di direzione di laboratorio convenzionato con strutture pubbliche, limitatamente alla durata della convenzione e per un massimo di 10 anni . . .	0,80

Il punteggio previsto per l'esercizio professionale si riferisce ad ogni anno di attività ed è frazionabile in dodicesimi.

Le attività professionali di cui al punto *D*) che precede non sono cumulabili se prestate contemporaneamente. In tal caso è valutata solo l'attività che comporta il punteggio più alto.

Il punteggio da assegnare per ogni anno di esercizio professionale svolto in ospedale deve tener conto delle diverse classificazioni che nel tempo sono state attribuite allo stesso ospedale.

Ai titoli professionali « universitari » vanno attribuiti i punteggi previsti per gli ospedali di prima categoria.

Titoli	Punteggio
E) *Anzianità di iscrizione all'albo per un massimo di* 10 *anni.*	
Per ogni anno	0,10

Il punteggio previsto per l'anzianità di iscrizione all'albo si riferisce ad ogni anno di iscrizione ed è frazionabile in dodicesimi. Tale punteggio, se riferito allo stesso periodo d'attività, non è cumulabile con quello di cui alla lettera *D*).

Norme di applicazione

1) L'aspirante all'incarico, ai fini dell'attribuzione del punteggio, deve produrre idonea documentazione rilasciata dai competenti organi.

Per quanto concerne la responsabilità di direzione di laboratorio, in regime di libero esercizio professionale, la stessa dovrà essere validamente certificata, per tutto il periodo di effettiva attività.

2) A parità di punteggio l'ordine di preferenza è stabilito in base all'anzianità di iscrizione all'albo e, nell'ordine, all'anzianità di laurea ed all'età anagrafica.

3) I criteri ed i punteggi di cui al presente allegato non sono suscettibili di variazione alcuna da parte degli organi preposti alla loro applicazione.

Eventuali aggiornamenti e modificazioni dei criteri saranno concordati tra le parti in armonia con quanto previsto dalla dichiarazione a verbale n. 3 dell'accordo.

Elenco delle scuole universitarie di specializzazione e di perfezionamento

1) Analisi chimico cliniche
2) Bio-chimica e chimica clinica
3) Chimica biologica
4) Citogenetica umana
5) Fisiologia e scienza dell'alimentazione
6) Genetica
7) Igiene
8) Igiene e medicina preventiva
9) Igiene e medicina preventiva con orientamento di « laboratorio e sanità pubblica »
10) Microbiologia
11) Microbiologia applicata
12) Microbiologia medica
13) Patologia generale
14) Scienza dell'alimentazione
15) Tecniche microbiologiche
16) Tecnologie bio-mediche
17) Virologia

Allegato *B*

All'Ordine nazionale dei biologi - Roma

Oggetto: *domanda di inclusione nella graduatoria della provincia di . . . . . per il conferimento degli incarichi presso le strutture del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'accordo collettivo per i biologi ambulatoriali del* 31 *luglio* 1979.

Il sottoscritto dott. . . . ., nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . ., residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . c.a.p. . . . tel. . . . ., laureato in . . . . . . il . . . . . presso l'Università di . . . . ., iscritto a codesto Ordine nazionale in data . ., di cittadinanza . . . . ., chiede, ai sensi

del vigente accordo collettivo nazionale per i biologi ambulatoriali, di essere incluso per l'anno . . nella graduatoria relativa alla provincia di . ., nel cui ambito territoriale intende ottenere un incarico ai sensi dell'accordo collettivo per i biologi ambulatoriali.

A tal fine dichiara di essere in possesso dei titoli e requisiti indicati nell'allegato foglio notizie e acclude idonea documentazione.

(data) (firma)

Spazio riservato all'Ordine nazionale dei biologi

Si attesta che il dott. . . . . . . risulta:

1) aver conseguito la laurea in . . in data . . con voti . . presso l'Università di . . . . .,

2) essere stato iscritto all'albo professionale dei biologi tenuto da questo Ordine in data . .

Sono stati irrogati a carico dell'interessato i sottoindicati provvedimenti disciplinari:

da parte delle competenti commissioni previste dall'accordo collettivo nazionale . . . .,

da parte di questo Ordine . . . .

Sono in corso le seguenti istruttorie per procedimenti disciplinari da parte delle commissioni previste dall'accordo nazionale: . . . .

(data) (firma del presidente dell'Ordine)

ALLEGATO C

Foglio notizie da allegare alla domanda di inclusione nella graduatoria di analisi cliniche per l'anno .

Foglio notizie da compilare annualmente da parte dei biologi incaricati

Il sottoscritto (cognome) . . (nome) . ., nato il . . a . (prov. di . .), con recapito professionale in . . . via . . n. . c.a.p. . . tel. . ., dichiara di possedere i sottoindicati requisiti prescritti per chi debba ricoprire cariche ed uffici pubblici:

a) buona condotta morale e civile,

b) assenza di procedimenti penali in corso per delitti,

c) assenza di precedenti penali per delitti,

d) idoneità fisica all'esercizio delle funzioni inerenti all'incarico ambulatoriale.

Dichiara

inoltre di possedere i seguenti titoli:

A) *Titoli accademici*:

1) laurea in biologia od in una delle discipline di cui all'art. 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396, così come modificato dalla legge 10 maggio 1970, n. 274:

laurea in . con voto . conseguita il . . presso l'Università di . .,

2) specializzazioni nelle discipline di cui all'allegato *A*):

specializzazione in . . . . conseguita il . . presso l'Università di . . .,
specializzazione in . . conseguita il . . presso l'Università di . . .,
specializzazione in . . . . conseguita il . . . presso l'Università di . . . .,

3) libere docenze nelle discipline di cui all'allegato *A*):

docenza in . . . . conseguita il . . . . presso l'Università di . . . .;
docenza in . . . . conseguita il . . . . presso l'Università di . . . .;
docenza in . . . . conseguita il . . . . presso l'Università di . . . .

B) *Titoli di studio*:

corsi di perfezionamento o di aggiornamento universitari con esame finale, di cui all'allegato *A*):

corso in . . . . . . seguito dal . . . . al . . . . presso l'Università di . . . .;
corso in . . . . . . seguito dal . . . . al . . . . presso l'Università di . . . .;
corso in . . . . . . seguito dal . . . . al . . . . presso l'Università di . . . .

C) *Titoli di carriera*:

I) Servizio prestato presso cliniche universitarie od ospedali pubblici od ospedali privati equiparati:

a) in ospedali di prima categoria o generali regionali o specializzati regionali o cliniche universitarie:

dal . . . . al . . . . presso . . . . con la qualifica di . . . .;
dal . . . . al . . . . presso . . . . con la qualifica di . . . .;

b) in ospedali di seconda categoria o generali provinciali o specializzati provinciali o per lungodegenti o per convalescenti provinciali o psichiatrici:

dal . . . . al . . . . presso . . . . con la qualifica di . . . .;
dal . . . . al . . . . presso . . . . con la qualifica di . . . .;

c) in ospedali di terza categoria o generali di zona o per lungodegenti o per convalescenti di zona:

dal . . . . al . . . . presso . . . . con la qualifica di . . . .;
dal . . . . al . . . . presso . . . . con la qualifica di . . . .

II) Servizio prestato presso altre pubbliche istituzioni sanitarie previste dalla vigente legislazione:

denominazione . . . . . località . . . periodo dal . . . . al . . . . con la qualifica di . . . .

III) Idoneità in pubblici concorsi:

concorso a . . . . . presso . . . .

D) *Titoli professionali*:

attività professionale svolta dalla data di iscrizione all'albo professionale:

1) in cliniche universitarie od ospedali pubblici od ospedali privati equiparati:

a) ospedali di prima categoria o generali regionali o specializzati regionali o cliniche universitarie:

denominazione . . . . località . . . . . . dal . . . . . al . . . . .;
denominazione . . . . località . . . . . . dal . . . . . al . . . . .;

b) ospedali di seconda categoria o generali provinciali o specializzati provinciali o per lungodegenti o per convalescenti provinciali o psichiatrici:

denominazione . . . . località . . . . . . dal . . . . . al . . . . .;
denominazione . . . . località . . . . . . dal . . . . . al . . . . .;

c) ospedali di terza categoria o generali di zona o per lungodegenti o per convalescenti di zona:

denominazione . . . . località . . . . . . dal . . . . . al . . . . .;
denominazione . . . . località . . . . . dal . . . . . al . . . . .;

2) in case di cura private:
denominazione . . . . località . .
. . . . dal . . . . al . . . .;
denominazione . . . . località . .
. . . . dal . . . . al . . . .;

3) in laboratori di analisi direttamente gestiti da enti locali previdenziali, assistenziali, istituti di ricerca ed altre pubbliche istituzioni sanitarie previste dalla vigente legislazione:
denominazione . . . . località . .
. . . dal . . . . al . . . .;
denominazione . . . . località . .
. . . . dal . . . . al . . . .;

4) in regime di libera professione con responsabilità di direzione di laboratorio convenzionato con strutture pubbliche:
denominazione . . . . località . .
. . . dal . . . . al . . . .;
denominazione . . . . località . .
. . . dal . . . al . . . .

E) *Anzianità di iscrizione all'albo professionale con decorrenza dal* . . . .

Dichiara

ancora di (barrare la voce che interessa):

1) aver rapporto di lavoro subordinato presso enti o organismi pubblici o privati | si | | no | denominazione . . . . ubicazione . . . . con impegno settimanale di n. ore . .;

2) svolgere attività alle dirette dipendenze degli enti erogatori | si | | no |;

3) esercitare la professione presso enti o strutture sanitarie che non adottino il presente accordo | si | | no |;

4) avere cointeressenze dirette o rapporto di interesse con case di cura private o laboratori di analisi cliniche e biologiche | si | | no |;

5) essere convenzionato come biologo esterno con gli enti erogatori | si | | no |;

6) essere in posizione di quiescenza o in attesa di quiescenza ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 (ex combattenti) | si | | no |.

Dichiara infine

di percepire indennità di rischio in base ad altro rapporto lavorativo | si | | no | (in caso di risposta affermativa indicare il tipo di attività svolta e la misura dell'indennità percepita) .
. . . .

Il sottoscritto allega la documentazione comprovante quanto da lui dichiarato nel presente foglio notizie:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .
4) . . . .
5) . . . .
6) . . . .
7) . . . .
8) . . . .
9) . . . .
10) . . . .
11) . . . .
12) . . . .
13) . . . .
14) . . . .
15) . . . .

(Data) (Firma per esteso)

N.B. — Il presente foglio notizie, se utilizzato per le comunicazioni che annualmente i titolari d'incarico devono fornire ai sensi dell'art 9, deve essere inviato al comitato di cui all'art. 13.

(6567)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1980.

Nomina del commissario straordinario dell'ente « Ordine mauriziano ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1596;

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 17 agosto 1978, con il quale veniva nominato il commissario straordinario dell'ente « Ordine mauriziano » per il periodo di quattro mesi a decorrere dalla data dello stesso decreto;

Ritenuta la necessità, per i delicati problemi connessi alla attività dell'ente nel territorio delle regioni Valle d'Aosta e Piemonte, di procedere alla nomina di un nuovo commissario straordinario, nelle more del perfezionamento delle procedure previste dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, per la costituzione degli organi ordinari di amministrazione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

E' nominato commissario straordinario dell'ente « Ordine mauriziano » per il periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto, il sig. Vittorio Roux.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1980

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1980
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 43

(6495)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1980.

Proroga a quarantadue mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sette Geri, in Genova-Sestri Ponente.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 gennaio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sette Geri, con sede in Genova-Sestri Ponente, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 4 giugno 1977, 4 agosto 1977, 6 marzo 1978, 1° agosto 1978, 9 febbraio 1979 e 1° agosto 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Sette Geri, con sede legale in Genova-Sestri Ponente, è prolungata a quarantadue mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ABIS

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(6506)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ergocor » flacone gocce × 10 cc della categoria gocce con efedrina × 25 cc nonchè della categoria fiale × 1 cc della ditta Farmogal di Gagliano Luigi, in Padova. (Decreto di revoca n. 6071/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 30 giugno 1954, 6 dicembre 1956 e 14 ottobre 1963, con i quali venne registrata ai numeri 9110, 9110/A e 9110/B la specialità medicinale denominata « Ergocor » flacone gocce × 10 cc, la categoria gocce con efedrina × 25 cc, nonché la categoria fiale × 1 cc, a nome della ditta Farmogal di Galiano Luigi, nato a Viterbo il 18 giugno 1913 di sesso maschile, con sede e domicilio fiscale in Padova, via G. Tempesta, 17/15, codice fiscale n. GLN LGU 13H18 MO82C, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, alla luce delle moderne acquisizioni scientifiche, si è rilevato la scarsa efficacia clinica della nichetamide nella insufficienza respiratoria, sia dovuta a malattie polmonari, sia dovuta a intossicazioni da neurodeprimenti e che in quest'ultimo caso la componente depressiva esistente nel meccanismo di azione della nichetamide si può sommare all'effetto dei neurodeprimenti che si vogliono antagonizzare, come contestato alla ditta interessata in data 18 giugno 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ergocor » flacone gocce × 10 cc, della categoria gocce con efedrina × 25 cc, nonché della categoria fiale × 1 cc, registrate rispettivamente ai numeri 9110, 9110/A e 9110/B in data 30 giugno 1954, 6 dicembre 1956 e 14 ottobre 1963, a nome della ditta Farmogal di Galiano Luigi nato a Viterbo il 18 giugno 1913, di sesso maschile, con sede e domicilio fiscale in Padova, via G. Tempesta, 15/17, codice fiscale n. GLN LGU 13H18 MO82C.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6574)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1980.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1980 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Matera;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del lavoro di Matera n. 7251 datata 16 maggio 1980, con la quale è stata fatta presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta Commissione, il rappresentante della Federazione Cgil-Cisl-Uil, sig. Francesco Dell'Otto, dimissionario, con il sig. Domenico Delicio;

Decreta:

Il sig. Domenico Delicio è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Matera quale rappresentante della Federazione Cgil-Cisl-Uil, in sostituzione del sig. Francesco Dell'Otto, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6450)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1980.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Verona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Verona;

Vista la nota n. 264, datata 2 maggio 1980, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Verona fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante della Coldiretti, sig. Alessandro Aldegheri, collocato a riposo, con il sig. Valentino Bresciani.

Decreta:

Il sig. Valentino Bresciani è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Verona, quale rappresentante della Coldiretti, in sostituzione del sig. Alessandro Aldegheri, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6452)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solex, con sede e stabilimento in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Solex, con sede e stabilimento in Torino;

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1978, 16 gennaio 1979, 17 gennaio 1979 e 20 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 maggio 1978 al 21 ottobre 1979;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solex, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 20 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6501)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Cagli di Maggi Lamberto & C., con sede e stabilimento in Cagli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Maglificio Cagli di Maggi Lamberto & C., con sede e stabilimento in Cagli (Pesaro);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Cagli di Maggi Lamberto & C., con sede e stabilimento in Cagli (Pesaro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1980 al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6507)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1980.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, in Genova.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova, approvato con proprio decreto del 2 settembre 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Cassa in data 31 marzo 1980;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 10, punti 15, 16, 17 e 19, 23, quarto comma, 33, 39, lettere *f*), *m*) ed aggiunta delle lettere *v*) e *z*), 42, terzo comma, 43, 46, commi secondo e quarto, 48, lettera *g*), e 50, lettera *e*), dello statuto della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA

Art. 10. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

15) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni attive e passive con canone annuale superiore a L. 10.000.000 o durata superiore ad anni nove;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 50.000.000;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 per i crediti estinti o non sorti, possono peraltro essere delegati i poteri per deliberare il frazionamento del credito e dell'ipoteca tra le singole unità immobiliari ipotecate a condizione che non venga alterato il rapporto originario tra credito e garanzia; possono essere altresì delegati i poteri per deliberare la restrizione dei beni ipotecati quando l'importo residuo del credito non ecceda le L. 100.000.000 e sempre a condizione che non vengano alterate le iniziali proporzioni tra crediti e garanzie.

(*Omissis*).

19) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 5.000.000;

(*Omissis*).

Art. 23, quarto comma. — Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione, l'acquisto, la ristrutturazione, il miglioramento e/o l'ampliamento, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Art. 33. — La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

Il vincolo o condizione deve essere di gradimento della Cassa.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 39. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*).

f) mutui chirografari ad enti pubblici e loro consorzi, ad enti morali assistenziali, a camere di commercio, a consorzi di bonifica e miglioramento fondiario e ad altri enti che, giusta istruzione dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia dello Stato o delle regioni, qualora la garanzia stessa sia prevista da leggi nazionali o regionali, nonchè contro garanzia di delegazioni, vincoli o cessioni di cespiti delegabili, vincolabili o cedibili per legge a garanzia di mutui, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge;

(*Omissis*).

m) sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*);

(*Omissis*).

v) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti (nuova norma);

z) acquisto di accettazioni bancarie (nuova norma).

Art. 42, terzo comma. — Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore a diciotto mesi, ma possono essere rinnovate.

Art. 43. — La scadenza dei buoni ordinari del tesoro e delle cedole di cui alla lettera *m*) dell'art. 39 non dovrà essere superiore a dodici mesi.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a dodici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Art. 46, commi secondo e quarto. — I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni venti, compreso l'eventuale preammortamento.

. . . .

Le aperture di credito in conto corrente, di che alla lettera *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 39, potranno avere una durata massima di diciotto mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazione.

Art. 48. — Nell'impiego di capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

(*Omissis*).

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei c/c con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

(*Omissis*).

Art. 50. — La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

(*Omissis*).

e) prestare cauzioni, fidejussioni, avalli, accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 40 e 41 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni. Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

(*Omissis*).

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(6472)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Manfredonia la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nuovo porto industriale di Manfredonia sospesi dal 1° febbraio 1979 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1980 e 14 febbraio 1980 di concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6514)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sud Pneus di Piero La Pera S.a.s., in Crotone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Sud Pneus di Piero La Pera S.a.s. di Crotone;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 marzo 1979 al 23 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sud Pneus La Pera S.a.s. di Crotone, è prolungata al 23 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6510)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli per il completamento di lavori di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 febbraio 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Napoli la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici, sospesi dal 10 settembre 1979 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 21 agosto 1979, 19 dicembre 1979 e 29 febbraio 1980 di concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli per il completamento dei lavori di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 19 aprile 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6508)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti dell'area del comune di Napoli per il completamento dei lavori di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Napoli la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici, sospesi dal 5 aprile 1979 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 19 aprile 1979, 29 giugno 1979, 30 ottobre 1979, 19 dicembre 1979 e 29 febbraio 1980 di concessione per quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli per il completamento dei lavori di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici che hanno beneficiato del decreto ministeriale 19 aprile 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6509)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.P., in Casapulla.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. L.P. di Casapulla (Caserta);

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 gennaio 1979 al 22 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.P. di Casapulla (Caserta), è prolungata al 21 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6518)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Manfredonia la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nuovo porto industriale di Manfredonia sospesi dal 1° febbraio 1979 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1980, 14 febbraio 1980 e 19 giugno 1980 di concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì 20 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6515)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laminati plastici, in Milano, stabilimenti di Magenta e Marcallo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 23 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Laminati plastici di Milano, stabilimenti di Magenta e Marcallo (Milano);

Visti i decreti ministeriali 29 gennaio 1979, 10 febbraio 1980, 11 febbraio 1980 e 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 ottobre 1978 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laminati plastici di Milano, stabilimenti di Magenta e Marcallo (Milano), è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Corbetta, Santo Stefano, Ticino, Vittuone, Arluno, Sedriano, Bareggio, Cornaredo, Buffalora, Mesero e Marcallo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6521)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Kermesse S.n.c. di Goffredo Grati, in Ancona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Kermesse S.n.c. di Goffredo Grati di Ancona;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 aprile 1979 al 21 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Kermesse S.n.c. di Goffredo Grati di Ancona, è prolungata al 21 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6519)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laminati plastici, in Milano, stabilimenti di Magenta e Marcallo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 23 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Laminati plastici di Milano, stabilimenti di Magenta e Marcallo (Milano);

Visti i decreti ministeriali 29 gennaio 1979, 10 febbraio 1980, 11 febbraio 1980, 12 febbraio 1980 e 20 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 ottobre 1978 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laminati plastici di Milano, stabilimenti di Magenta e Marcallo (Milano), è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Corbetta, Santo Stefano, Ticino, Vittuone, Arluno, Sedriano, Bareggio, Cornaredo, Buffalora, Mesero e Marcallo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6522)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sud Pneus di Piero La Pera S.a.s., in Crotone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Sud Pneus di Piero La Pera S.a.s. di Crotone;

Visti i decreti ministeriali 12 febbraio 1980 e 20 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 marzo 1979 al 23 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sud Pneus di Piero La Pera S.a.s. di Crotone, è prolungata al 23 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6511)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Kermesse S.n.c. di Goffredo Grati, in Ancona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Kermesse S.n.c. di Goffredo Grati di Ancona;

Visti i decreti ministeriali 10 novembre 1979 e 20 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 aprile 1979 al 21 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Kermesse S.n.c. di Goffredo Grati di Ancona, è prolungata al 20 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6520)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Doppieri, con sede e stabilimento in Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Doppieri, con sede e stabilimento in Novara;

Visti i decreti ministeriali 2 agosto 1979, 3 gennaio 1980 e 20 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 giugno 1979 al 1° giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Doppieri, con sede e stabilimento in Novara, è prolungata al 31 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6499)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.P., in Casapulla.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. L.P. di Casapulla (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 24 settembre 1979 e 20 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 gennaio 1979 al 21 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.P. di Casapulla (Caserta), è prolungata al 20 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6517)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Manfredonia la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nuovo porto industriale di Manfredonia sospesi dal 1° febbraio 1979 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 13 febbraio 1980, 14 febbraio 1980, 19 giugno 1980 e 20 giugno 1980 di concessione per dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6516)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Porto Torres.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Porto Torres (Sassari), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° giugno 1978;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e che sussiste nella zona citata la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Porto Torres (Sassari), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6512)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1980.

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Ente nazionale idrocarburi.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 10 febbraio 1953, n. 136, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi - ENI;

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, concernente i compiti e le attribuzioni devoluti al Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 1980, con il quale si è provveduto alla nomina del presidente dell'ENI per un triennio dalla data del decreto stesso;

Visto l'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Ritenuta la necessità di determinare l'indennità di carica per il presidente dell'ENI;

Decreta:

L'indennità di carica per il presidente dell'ENI, al lordo delle ritenute erariali, è determinata in lire cento milioni annui.

Tali emolumenti riguardano qualsiasi prestazione afferente alla carica ricoperta o da essa derivante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1980

Il Ministro: DE MICHELIS

(6497)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1980.

Determinazione dell'indennità di carica spettante al vice presidente dell'Ente nazionale idrocarburi.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 10 febbraio 1953, n. 136, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi - ENI;

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, concernente i compiti e le attribuzioni devoluti al Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 1980, con il quale il dott. Leonardo Di Donna è stato nominato vice presidente dell'ENI per un triennio decorrente dalla data del decreto stesso;

Visto l'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Ritenuta la necessità di determinare l'indennità di carica per il vice presidente dell'ENI;

Considerato che il dott. Di Donna, dipendente dell'ENI, è stato collocato in aspettativa ai sensi del contratto di lavoro per i dirigenti di azienda industriale senza corresponsione di retribuzione, nè versamento di contributi previdenziali ed assicurativi;

Considerato che appare opportuno attribuire al vice presidente dell'ENI dott. Di Donna una indennità di carica pari al trattamento allo stesso già spettante come dipendente ENI, al netto delle ritenute previdenziali ed assicurative ed al lordo di quelle fiscali;

Decreta:

L'indennità di carica per il vice presidente dell'ENI dott. Leonardo Di Donna è determinata in misura pari al trattamento allo stesso già spettante in dipendenza del proprio rapporto di impiego con l'ente, maggiorata del costo delle spese previdenziali ed assicurative e al lordo delle ritenute fiscali.

Tali emolumenti riguardano qualsiasi prestazione afferente alla carica ricoperta o da essa derivante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1980

Il Ministro: DE MICHELIS

(6498)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1980.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa C.A.P.M. - Consorzio artigiani produttori maglieria, in Iesi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 7 agosto 1979 effettuata nei confronti della società cooperativa « Consorzio artigiani produttori maglieria - C.A.P.M. », con sede in Iesi (Ancona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Consorzio artigiani produttori maglieria - C.A.P.M. », con sede in Iesi (Ancona), costituita per rogito notaio avv. Gino Picchietti in data 12 settembre 1972, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la sig.ra Marisa Gambelli Fenili ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1980

p. *Il Ministro*: CAMPAGNOLI

(6418)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti, ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° ottobre 1977;

Visti i decreti ministeriali 4 settembre 1978, 5 settembre 1978, 4 novembre 1978, 5 febbraio 1979, 31 maggio 1979, 29 gennaio 1980 e 29 maggio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6504)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Ib-Mei, in Asti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 24 febbraio 1978 e 14 aprile 1978 concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della società Ib-Mei di Asti;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 23 maggio 1977;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1978, 6 luglio 1978, 31 ottobre 1978, 7 febbraio 1979, 31 maggio 1979, 1° ottobre 1979, 3 gennaio 1980 e 29 maggio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Ib-Mei di Asti;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Ib-Mei di Asti, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6503)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Porto Torres.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Porto Torres (Sassari), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° giugno 1978;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Porto Torres (Sassari);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Porto Torres (Sassari), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6513)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1980.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo di Vicomoscano, in Casalmaggiore, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze del verbale d'ispezione ordinaria del 16 gennaio 1980 effettuata nei confronti della società cooperativa di consumo di Vicomoscano a responsabilità limitata, con sede in Casalmaggiore (frazione Vicomoscano) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di consumo di Vicomoscano, a responsabilità limitata, con sede in Casalmaggiore (frazione Vicomoscano) costituita per rogito notaio Cirani di Casalmaggiore in data 13 novembre 1945 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Lionello Zanoli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6618)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartotecnica Zauli S.r.l., in Monterotondo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Cartotecnica Zauli S.r.l. di Monterotondo (Roma);

Visti i decreti ministeriali 29 ottobre 1979, 24 marzo 1980 e 25 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° maggio 1979 al 27 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartotecnica Zauli S.r.l. di Monterotondo (Roma), è prolungata al 27 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1980

Il Ministro: Foschi

(6500)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zetronic, in Padova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Zetronic di Padova;

Visti i decreti ministeriali 8 febbraio 1979, 27 luglio 1979 e 2 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 ottobre 1978 al 7 ottobre 1979;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per un ulteriore semestre del trattamento di cui trattasi;

Udito il parere dell'ufficio regionale di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zetronic di Padova, è prolungata al 6 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1980

Il Ministro: Foschi

(6505)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Rivalutazione triennale delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore industriale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Viste le retribuzioni assunte a base della liquidazione delle indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti o da malattie professionali manifestatesi nell'anno 1979 e definiti nel medesimo esercizio;

Considerato che è intervenuta una variazione in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione media giornaliera assunta a base per la determinazione del massimale e del minimale stabiliti con decreto ministeriale 28 luglio 1977;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione media giornaliera è fissata per il triennio 1° luglio 1980-30 giugno 1983 nella misura di L. 20.565, agli effetti della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua, i quali di conseguenza sono stabiliti nella misura di L. 8.020.000 e di L. 4.319.000.

Per i componenti lo Stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente in L. 11.549.000 per i comandanti e per i capi macchinisti, in L. 9.785.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in L. 8.903.000 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal penultimo comma del citato art. 116, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

anno 1976 e precedenti	1,7640
anno 1977	1,4050
anno 1978	1,2030
anno 1979 e oltre	1,0000

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
Foschi

Il Ministro del tesoro
Pandolfi

(6616)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Rivalutazione triennale delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore agricolo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 37;

Visto l'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, accertato dall'Istituto centrale di statistica per l'anno 1979 e risultato pari a 233,4 rispetto alla base 1975 uguagliata a 100;

Considerato che rispetto all'indice accertato per l'anno 1976 è intervenuta una variazione dell'86,57 per cento in misura quindi non inferiore al dieci per cento;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata per il triennio 1° luglio 1980-30 giugno 1983 nella misura di L. 6.672.000.

Art. 2.

A norma del citato art. 234, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in relazione ai casi di infortunio avvenuti fino al 31 dicembre 1976, è fissata per il triennio 1° luglio 1980-30 giugno 1983 per i lavoratori di età superiore a sedici anni nella misura di L. 12.590 e per i lavoratori di età non superiore a sedici anni nella misura di L. 7.150.

Quando la durata dell'inabilità si prolunghi oltre i 90 giorni, anche non continuativi, le predette misure sono elevate, a decorrere dal 91° giorno, rispettivamente a L. 16.130 e a L. 9.390.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(6617)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore, anche se già in servizio presso le sedi e le filiali di dette aziende situate in altre località.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° giugno 1977;

Visti i decreti ministeriali 12 febbraio 1978, 11 maggio 1978, 6 settembre 1978, 11 dicembre 1978, 7 febbraio 1979, 6 giugno 1979, 8 settembre 1979, 14 gennaio 1980 e 6 maggio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese), anche se già in servizio presso le sedi e le filiali di dette aziende situate in altre località, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6615)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1458/80 del Consiglio, del 9 giugno 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1417/78 relativo al regime di aiuti per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 1459/80 del Consiglio, del 9 giugno 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1119/78 relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 1460/80 del Consiglio, del 9 giugno 1980, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams e le ciliege, conservate allo sciroppo, per quanto riguarda la campagna 1980/1981.

Regolamento (CEE) n 1461/80 della commissione, dell'11 giugno 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1462/80 della commissione, dell'11 giugno 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1463/80 della commissione, dell'11 giugno 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1464/80 della commissione, dell'11 giugno 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1465/80 della commissione, dell'11 giugno 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 1466/80 della commissione, del 9 giugno 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/79 che determina le condizioni per l'ammissione dei tabacchi « flue cured » del tipo Virginia, « light air cured » del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, « light air cured » del tipo Maryland e dei tabacchi « fire cured » nella sottovoce 24.01 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1467/80 della commissione, del 10 giugno 1980, che stabilisce le modalità relative alla limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams e le ciliege sciroppate.

Regolamento (CEE) n. 1468/80 della commissione, del 10 giugno 1980, che fissa, per la campagna 1980/1981, l'importo dell'aiuto alla produzione per le pere Williams e le ciliege sciroppate, nonché il prezzo minimo da pagare ai produttori.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1383/80 della commissione, del 5 giugno 1980, che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (« Gazzetta Ufficiale » n. L 140 del 5 giugno 1980).

Pubblicati nel n. L 146 *del* 12 *giugno* 1980

(139/C)

Regolamento (CEE) n. 1469/80 del Consiglio, del 9 giugno 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune anguille della sottovoce ex 03.01 A II della tariffa doganale comune (1° luglio 1980-30 giugno 1981).

Regolamento (CEE) n. 1470/80 del Consiglio, del 9 giugno 1980, relativo alle misure di salvaguardia previste dalla seconda convenzione ACP-CEE.

Regolamento (CEE) n. 1471/80 della commissione, del 12 giugno 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1472/80 della commissione, del 12 giugno 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1473/80 della commissione, del 12 giugno 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1474/80 della commissione, del 12 giugno 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1475/80 della commissione, del 12 giugno 1980, che modifica vari regolamenti di politica agraria comune in conseguenza della codificazione delle disposizioni relative al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 1476/80 della commissione, del 12 giugno 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 516/80 relativo al trasferimento di latte scremato in polvere all'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 1477/80 della commissione, del 12 giugno 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1478/80 della commissione, del 12 giugno 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1479/80 della commissione, del 12 giugno 1980, che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1480/80 della commissione, del 12 giugno 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1411/80 della commissione, del 5 *giugno* 1980, *che modifica gli importi compensativi monetari* (« Gazzetta Ufficiale » n. L 141 del 5 giugno 1980 e « Gazzetta Ufficiale » n. L 143 del 7 giugno 1980).

Pubblicati nel n. L 147 *del* 13 *giugno* 1980

(140/C)

Regolamento (CEE) n. 1481/80 del Consiglio, del 9 giugno 1980, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali.

Regolamento (CEE) n. 1482/80 della commissione, del 13 giugno 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1483/80 della commissione, del 13 giugno 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1484/80 della commissione, del 13 giugno 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1485/80 della commissione, del 13 giugno 1980, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica araba d'Egitto a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1486/80 della commissione, del 13 giugno 1980, che fissa le condizioni per la vendita mediante gara di semi di colza e di ravizzone detenuti dall'organismo d'intervento danese.

Regolamento (CEE) n. 1487/80 della commissione, del 13 giugno 1980, che fissa le quantità di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importate a condizioni speciali per il terzo trimestre 1980.

Regolamento (CEE) n. 1488/80 della commissione, del 13 giugno 1980, che autorizza l'organismo d'intervento tedesco a vendere quarti anteriori di bovini ai fini della loro trasformazione in conserve destinate a costituire scorte di sicurezza.

Regolamento (CEE) n. 1489/80 della commissione, del 13 giugno 1980, che fissa, per il terzo trimestre 1980, il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali.

Regolamento (CEE) n. 1490/80 della commissione, del 13 giugno 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1380/75, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 1491/80 della commissione, del 13 giugno 1980, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina nel Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 1492/80 della commissione, del 13 giugno 1980, che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1411/80 della commissione, del 5 giugno 1980, che modifica gli importi compensativi monetari (« Gazzetta Ufficiale » n. L 141 del 5 giugno 1980).

Pubblicati nel n. L 148 *del* 14 *giugno* 1980

(141/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 29 maggio 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Zetronic ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COOORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 21 dicembre 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Zetronic S.p.a., con sede in Padova;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società Zetronic, con sede in Padova;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Zetronic, con sede in Padova, sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Zetronic, con sede in Padova.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del. CIPI
LA MALFA

(6646)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Sondrio

Con decreto 22 maggio 1980, n. 708, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno segnato nel catasto del comune di Sondrio al foglio n. 48, mappale 42 della superficie di mq 720 ed indicato nella planimetria rilasciata il 1° marzo 1978 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Sondrio; planimetria che fa parte integrante del decreto medesimo.

(6346)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Latisana

Con decreto 22 maggio 1980, n. 621, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di ex tratti di canalette irrigue in comune di Latisana (Udine) segnati nel catasto del comune medesimo e distinte al nuovo catasto terreni ai fogli 36 particella 72 ½ (mq 2022); 39 particella 9 ½ (mq 2340); 41 particelle 13 ½ (mq 3167) e 21 ½ (mq 234); 48 particelle 1 ½ (mq 2346), 9 ½ (mq 2454) e 12 ½ (mq 2634); 49 particella 3 ½ (mq 834); 50 particelle 13 ½ (mq 690), 18 ½ (mq 3912), 27 ½ (mq 1386); 19 ½ (mq 948); 26 ½ (mq 1506) e 47 ½ (mq 1080); 51 particelle 8 ½ (mq 495), 10 ½ (mq 570), 18 ½ (mq 1060), 366 ½ (mq 462) e 368 ½ (mq 936); 53 particelle 13 ½ (mq 1146), 14 ½ (mq 792), 43 ½ (mq 858), 44 ½ (mq 864), 47 ½ (mq 726), 48 ½ (mq 702), 32 ½ (mq 1239), 34 ½ (mq 840) e 12 ½ (mq 240); 54 particelle 5 ½ (mq 606), 8 ½ (mq 2364), 11 ½ (mq 2220), 14 ½ (mq 384) e 16 ½ (mq 594); 55 particelle 2 ½ (mq 1218), 4 ½ (mq 1032) e 17 ½ (mq 3680); 60 particelle 11 ½ (mq 3155), 17 ½ (mq 675), 29 ½ (mq 708) e 2/b (mq 1316); 61 particella 6 (mq 1000) della superficie complessiva di mq 55.435 ed indicati nella planimetria riferimento n. 4377/77, rilasciata in scala 1:5000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine; planimetria che fa parte integrante del decreto medesimo.

(6349)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Magione

Con decreto 22 maggio 1980, n. 707, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno emerso dal lago Trasimeno, in comune di Magione, frazione S. Feliciano (Perugia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 41, particella 99 di mq 35 ed indicato nell'estratto di mappa, con allegata relazione tecnica rilasciata il 19 luglio 1976 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Perugia; estratto di mappa e allegata relazione tecnica che fanno parte integrante del decreto medesimo.

(6345)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Roncoferraro e Villimpenta

Con decreto 22 maggio 1980, n. 709, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni reliquati canale «Allegrezza» segnati nel catasto del comune di Roncoferraro (Mantova) al foglio n. 33, mappale 49 (Ha 0.21.20) e nel catasto del comune di Villimpenta al foglio n. 10, mappali 26 (Ha 0.00.24); 34 (Ha 0.09.70); 35 (Ha 0.02.10); 36 (Ha 0.03.60); e 69 (Ha 0.00.12) della superficie complessiva di Ha 0.36.96 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 14 luglio 1979 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova, che fa parte integrante del decreto medesimo.

(6347)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Moggio Udinese

Con decreto 22 maggio 1980, n. 776, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di porzione di terreno segnato nel catasto del nuovo catasto terreni del comune di Moggio Udinese (Udine) al foglio n. 85, particella 118, della superficie di mq 4840 ed indicato nell'estratto di mappa con allegata relazione tecnica rilasciata in agosto 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine; estratto di mappa con allegata relazione tecnica che fanno parte integrante del decreto medesimo.

(6348)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 131

Corso dei cambi del 7 luglio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	834,05	834,05	834,10	834,05	834 —	—	833,95	834,05	834,05	834,05
Dollaro canadese	730,75	730,75	730,80	730,75	731 —	—	730,75	730,75	730,75	730,75
Marco germanico	478,05	478,05	477,85	478,05	477,95	—	477,95	478,05	478,05	478,05
Fiorino olandese	436,50	436,50	436,50	436,50	436,40	—	436,72	436,50	436,50	436,50
Franco belga	29,815	29,815	29,83	29,815	29,85	—	29,83	29,815	29,815	29;80
Franco francese	206,03	206,03	206 —	206,03	205,90	—	206,05	206,03	206,03	206,03
Lira sterlina	1968,10	1968,10	1969 —	1968,10	1969 —	—	1968,60	1968,10	1968,10	1968,10
Lira irlandese	1794,50	1794,50	1796 —	1796,50	1795 —	—	1794 —	1794,50	1794,50	—
Corona danese	154,43	154,43	154,30	154,43	154,40	—	154,46	154,43	154,43	154,43
Corona norvegese	173,13	173,13	173,10	173,13	173,15	—	173,14	173,13	173,13	173,13
Corona svedese	201,90	201,90	201,90	201,90	202 —	—	201,88	201,90	201,90	201,90
Franco svizzero	521,24	521,24	521,40	521,24	521 —	—	521,21	521,24	521,24	21,24
Scellino austriaco	67,28	67,28	67,28	67,28	67,30	—	67,32	67,28	67,28	67,28
Escudo portoghese	17,15	17,15	17,20	17,15	17,14	—	17,15	17,1	17,15	17,15
Peseta spagnola	11,88	11,88	11,89	11,88	11,88	—	11,88	11,88	11,88	11,88
Yen giapponese	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	—	3,82	3,82	3,82	3,82

Media dei titoli del 7 luglio 1980

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	63,350
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88,325
» 5,50% » » 1968-83	85,325
» 5,50% » » 1969-84	83,150
» 6% » » 1970-85	79,600
» 6% » » 1971-86	77,825
» 6% » » 1972-87	74,200
» 9% » » 1975-90	76,750
» 9% » » 1976-91	78,625
» 10% » » 1977-92	83,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80	99,700
» » » » 1-10-1978/80	99,600
» » » » 1- 3-1979/81	99,050
» » » » 1- 7-1979/81	98,950
» » » » 1-10-1979/81	98,15
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	96,800
» » » » 1- 5-1979/82	98,450
» » » » 1- 7-1979/82	97,600
» » » » 1-10-1979/82	97,450
» » » » 1- 1-1980/82	98,600
» » » » 1- 1-1980/83	98,60
Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981	97,400
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	86,375
» » Pol. 12% 1- 1-1982	95,825
» » » 12% 1- 4-1982	95,100
» » » 12% 1-10-1983	99,175
» » » 12% 1- 1-1984	92,750
» » » 12% 1- 4-1984	92,625
» » » 12% 1-10-1984	92,550
» » » 12% 1-10-1987	91,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 luglio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	834 —
Dollaro canadese	730,75
Marco germanico	478 —
Fiorino olandese	436,61
Franco belga	29,822
Franco francese	206,04
Lira sterlina	1968,35
Lira irlandese	1794,25
Corona danese	154,445
Corona norvegese	173,135
Corona svedese	201,89
Franco svizzero	521,225
Scellino austriaco	67,30
Escudo portoghese	17,15
Peseta spagnola	11,88
Yen giapponese	3,82

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Istituzione del libro genealogico della specie bufalina

Con decreto ministeriale 23 giugno 1980, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1977, n. 616, è stata disposta la istituzione, presso l'Associazione italiana allevatori, del libro genealogico della specie bufalina e viene approvato il relativo regolamento.

(6423)

Istituzione del libro genealogico della razza bovina rendena

Con decreto ministeriale 23 giugno 1980, ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 126 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1977, n 616, è stata disposta la istituzione, presso l'Associazione italiana allevatori, del libro genealogico della razza bovina rendena e viene approvato il relativo regolamento.

(6424)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato E-605 Combi

Con decreto ministeriale 13 giugno 1980 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 10 marzo 1972 all'impresa Bayer Italia S.p.a., in Milano, viale Certosa, 126, del presidio sanitario denominato E-605 Combi, già registrato al n. 0800.

(6427)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel testo del decreto ministeriale 2 luglio 1980 concernente caratteristiche della ricevuta fiscale e relative modalità di rilascio da parte di determinate categorie di contribuenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 luglio 1980 (pag. 5751) devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 1, primo comma, rigo sedicesimo, ove è scritto: «..., *breitschwans, lontra sealkin, ...*», leggasi: «..., *breitschwanz, martora, lontra sealkin, ...*»;

all'art. 3, rigo quarto, ove è scritto: «... *dal primo e secondo*», leggasi: «... *dal primo*».

(6645)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Ripatransone, società cooperativa a responsabilità illimitata.

Si dà notizia, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che in data 13 aprile 1980 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria alla quale venne sottoposta la Cassa rurale ed artigiana di Ripatransone, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Ripatransone (Ascoli Piceno), disposta con decreto del Ministro del tesoro 10 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 21 aprile 1979.

(6267)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Diari delle prove scritte e pratiche di concorsi pubblici a posti di assistente tecnico professionale

Le prove scritta e pratica del concorso pubblico ad un posto di assistente tecnico professionale da assegnare all'area della ricerca di Roma, Montelibretti, indetto con D.P. CNR 5 ottobre 1979, n. 447176, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 14 gennaio 1980, avranno luogo, rispettivamente, nei giorni 14 e 24 luglio 1980, alle ore nove, presso l'area della ricerca di Roma, Montelibretti, via Salaria km 29,300.

La prova scritta verterà sulle materie indicate nel programma di esame, di cui all'allegato 4 del bando di concorso.

La prova pratica riguarderà le titolazioni gravimetriche, colorimetriche e potenziometriche.

I candidati ammessi alla prova scritta e alla prova pratica verranno convocati singolarmente in tempo utile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Essi dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento d'identità personale.

Le prove pratica e scritta del concorso pubblico a due posti di operatore tecnico professionale da assegnare all'area della ricerca di Roma, Montelibretti, indetto con D.P. CNR 5 ottobre 1979, n. 447180, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 14 gennaio 1980, avranno luogo, rispettivamente, nei giorni 17 e 21 luglio 1980, alle ore nove, presso l'area della ricerca di Roma, Montelibretti, via Salaria km 29,300.

La prova pratica consisterà nell'effettuazione di lavorazioni meccaniche (tornitura, fresatura, saldatura).

La prova scritta consisterà nella stesura di una relazione sull'oggetto della prova pratica.

I candidati ammessi alla prova pratica e alla prova scritta verranno convocati singolarmente in tempo utile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Essi dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento d'identità personale.

Le prove pratica e scritta del concorso pubblico a tre posti di operatore tecnico professionale da assegnare all'area della ricerca di Roma, Montelibretti, indetto con D.P. CNR 5 ottobre 1979, n. 447181, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 14 gennaio 1980, avranno luogo, rispettivamente, nei giorni 18 e 29 luglio 1980, alle ore nove, presso l'area della ricerca di Roma, Montelibretti, via Salaria km 29,300.

La prova pratica consisterà nella conduzione di uno dei seguenti tipi di impianti: termici e di condizionamento, idrico sanitari e idraulici, di deferrizzazione e di addolcimento di acque, celle climatiche, gruppi frigoriferi, zone controllate radioattive.

La prova scritta consisterà nella stesura di una relazione sull'oggetto della prova pratica.

I candidati ammessi alla prova pratica e alla prova scritta verranno convocati singolarmente in tempo utile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Essi dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento d'identità personale.

(6649)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie degli aspiranti agli incarichi di insegnamento presso le istituzioni straniere di istruzione.

In data 7 luglio 1980 sono state pubblicate le graduatorie degli aspiranti agli incarichi di insegnamento presso le istituzioni straniere di istruzione di cui all'art. 15 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, formate ai sensi dell'art. 19 della legge 26 maggio 1975, n. 327.

Dette graduatorie saranno affisse presso il Ministero degli affari esteri - Ufficio XI della D.G.C.C.S.T., per la durata di quindici giorni.

Avverso le graduatorie stesse è ammessa opposizione mediante ricorso al Ministro degli affari esteri nel termine di quindici giorni dall'inizio della loro pubblicazione, secondo quanto stabilito dall'art. 7 dell'ordinanza ministeriale 7 dicembre 1979, n. 4589.

(6651)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Cancellazione di un nominativo dall'elenco dei sovraintendenti, dei direttori sanitari, dei primari ospedalieri e dei direttori di farmacia di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico e di farmacia degli enti ospedalieri.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Republica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto 31 gennaio 1980 concernente l'elenco dei sovraintendenti dei direttori sanitari, dei primari ospedalieri e dei direttori di farmacia di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico e di farmacia degli enti ospedalieri;

Accertato che il sanitario dott. Vittorio Bellino, nato a Modugno il 18 agosto 1945, non riveste la qualifica di direttore di farmacia, come erroneamente segnalato dall'ente ospedaliero provinciale di Terlizzi;

Decreta:

Il nominativo del sanitario dott. Vittorio Bellino, nato a Modugno il 18 agosto 1945, viene cancellato dall'elenco dei direttori di farmacia di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico e di farmacia degli enti ospedalieri, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1980

Il Ministro: ANIASI

(6067)

MINISTERO DEL TESORO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a nove posti di agente di cambio presso la borsa valori di Trieste.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1979, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 360, con il quale è stato indetto un concorso a nove posti di agente di cambio presso la borsa valori di Trieste;

Considerato che nel termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso sono state presentate soltanto due domande;

Vista la delibera n. 134 del 21 marzo 1980, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste ha richiesto la riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al sopracitato concorso;

Ravvisata l'opportunità di riaprire il termine di presentazione delle domande per consentire la partecipazione al concorso di eventuali altri candidati nell'interesse del buon funzionamento della borsa valori di Trieste;

Decreta:

Art. 1.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per la nomina di nove agenti di cambio presso la borsa valori di Trieste, indetto, con decreto ministeriale 28 novembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 12 gennaio 1980, è riaperto fino al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Resta ferma ogni altra disposizione del citato bando di concorso che non risulti modificata per effetto del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1980
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 80

(6629)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento alle segreterie comunali della classe seconda vacanti in tutto il territorio della Repubblica.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 17 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 31 luglio 1979, con il quale è stato bandito il concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento alle segreterie comunali della classe seconda vacanti in tutto il territorio della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale in data 7 maggio 1980, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso anzidetto;

Tenuto conto delle preferenze espresse da ciascuno dei candidati, nonché delle rinuncie di alcuni di essi;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

I sottoindicati candidati, vincitori del concorso cumulativo per titoli per il trasferimento alle segreterie comunali vacanti della classe seconda, sono assegnati, in qualità di titolari, a decorrere dal 1° luglio 1980, alle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Nucci Leopoldo, Scandicci (Firenze);
2) Pavese Piero, Cons. Rozzano e Basiglio (Milano);
3) Gambassi Enrico, Cascina (Pisa);
4) Patriarca Emilio, Ciampino (Roma);
5) Lecis Nicola, Assemini (Cagliari);
6) Villani Benedetto, Cormano (Milano);
7) Matarrese Sebastiano, Francavilla a Mare (Chieti);
8) Magoni Beniamino, Ghedi (Brescia);
9) Callipo Gaetano, Gemona del Friuli (Udine);
10) Domina Mariano, Mira (Venezia);
11) Cavallucci Romolo, Trezzano sul Naviglio (Milano);
12) Pacillo Pellegrino, Montesarchio (Benevento);
13) Giordano Giovanni, Poggibonsi (Siena);
14) Torella Michele, Bovisio Masciago (Milano);
15) Velardita Francesco, Samarate (Varese);
16) Calabrò Nicola, Borgo S. Lorenzo (Firenze);
17) Mastrogiovanni Carmelo, Montecorvino Rovella (Salerno);
18) Bruno Carmelo, Cerro Maggiore (Milano);
19) Miliani Giovanni, Cons. Turate Rovello Porro (Como);
20) Caputo Angelo, Corigliano Calabro (Cosenza);
21) Mataluni Vincenzo, Maddaloni (Caserta);
22) Faedda Antonio, Sinnai (Cagliari);
23) Nardone Luigi, Frattamaggiore (Napoli);

24) Carbone Giuseppe, Saluzzo (Cuneo);
25) Scrudato Salvatore, Mottola (Taranto);
26) Pedroli Alberto, Romano di Lombardia (Bergamo);
27) Giugno Domenico, Guardiagrele (Chieti);
28) Slongo Roberto, Caravaggio (Bergamo).

La mancata assunzione del servizio nella sede assegnata entro il termine prefisso comporta rinuncia al trasferimento.

I prefetti delle province interessate sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1980

p. *Il Ministro*: CORDER

(6465)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 29568 del 21 dicembre 1978, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1978 nei comuni di Bagheria, Contessa Entellina, Lercara Friddi, Marineo e Misilmeri;

Visto il successivo decreto n. 17387 del 24 settembre 1979, con il quale dal suddetto bando sono stati stralciati i posti di Bagheria e Lercara Friddi in quanto occupati da sanitari non di ruolo nominati con provvedimenti di questo ufficio di data anteriore al 30 giugno 1978, ancora in servizio al 28 dicembre 1978 ed aventi pertanto diritto a beneficiare delle provvidenze di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Considerato che i posti di Contessa Entellina, Marineo e Misilmeri sono in atto occupati da personale nominato interinalmente in data successiva al 30 giugno 1978 e che non ha pertanto diritto al concorso riservato di cui alla sopracitata disposizione di legge;

Ritenuto di dover procedere all'espletamento del concorso in argomento e, preliminarmente, alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura e dell'ordine provinciale dei medici di Palermo;

Viste le delibere n. 190 del 15 aprile 1980 della giunta municipale di Misilmeri e n. 135 del 5 maggio 1980 della giunta municipale di Marineo, con le quali, a norma della legge 8 marzo 1968, n. 220, viene designato quale componente della commissione il dott. Musonserra Salvatore, ufficiale sanitario di Monreale;

Considerato che il comune di Contessa Entellina, nonostante la richiesta di questo ufficio di cui alla nota n. 7921 del 10 aprile 1980, sollecitata il 6 maggio 1980, non ha provveduto alla designazione di competenza;

Ritenuto di nominare componente della commissione di che trattasi il dott. Musonserra Salvatore, stante che lo stesso ha ottenuto la segnalazione di due amministrazioni comunali sulle tre interessate al concorso e risultando quindi irrilevante un'eventuale diversa designazione da parte del comune di Contessa Entellina;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 ed alla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato è costituita come segue:

Presidente:

Colavolpe dott. Raffaele, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Vicari dott. Alfredo, vice prefetto ispettore aggiunto;

Chinetti Barone dott.ssa Silvia, medico superiore dei ruoli del Ministero della sanità;

Dardanoni prof. Luigi, ordinario di igiene presso l'Università di Palermo;

Fradà prof. Giovanni, ordinario di chimica medica presso l'Università di Palermo;

Musonserra dott. Salvatore, ufficiale sanitario di Monreale.

Segretario:

Alicata dott.ssa Luigia, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della regione siciliana, nonchè per otto giorni consecutivi, all'albo di questi uffici, della prefettura di Palermo e dei comuni interessati.

Palermo, addì 31 maggio 1980

Il medico provinciale: SCHILLACI

(5714)

OSPEDALE « NOMENTANO - G. EASTMAN » DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

cinque posti di ispettore sanitario;
quattro posti di assistente in odontoiatria;
undici posti di assistente di chirurgia;
diciassette posti di assistente di medicina generale;
nove posti di assistente di anestesia e rianimazione;
cinque posti di assistente di cardiologia;
sei posti di assistente di immunoematologia;
tre posti di assistente di broncopneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Roma.

(2255/S)

OSPEDALE DELL'ANNUNZIATA DI SULMONA

Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Sulmona (L'Aquila).

(2249/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEL PRATO » DI FELTRE

Concorso ad un posto di primario del servizio di anatomia e istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'espletamento del concorso è comunque subordinato alla preventiva autorizzazione della giunta regionale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Feltre (Belluno).

(2253/S)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

Centro ospedaliero di Borgo Trento:

un posto di assistente del laboratorio di chimica clinica ed ematologia;

un posto di assistente del servizio di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(2263/S)

OSPEDALE CIVILE DI SOVERIA MANNELLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di assistente del servizio di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Soveria Mannelli (Catanzaro).

(2262/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI SIRACUSA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia di pronto soccorso ed accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siracusa.

(2266/S)

OSPEDALE « F. CAMPANA » DI SERAVEZZA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Seravezza (Lucca).

(2268/S)

OSPEDALE « M. BUFALINI » DI CESENA

Concorso ad un posto di aiuto medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì).

(2269/S)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso ad un posto di aiuto del primo istituto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del primo istituto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(2267/S)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI VERCELLI

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vercelli.

(2270/S)

OSPEDALE CIVILE DI SASSUOLO

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di segreteria dell'ente in Sassuolo (Modena).

(2271/S)

OSPEDALE « G. DE BOSIS » DI CASSINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto urologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto urologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cassino (Frosinone).

(2254/S)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. TRINITA' » DI FOSSANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo).

(2256/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo).

(2258/S)

OSPEDALI UNIFICATI DI MONTEGIORGIO E FALERONE

Concorso ad un posto di assistente di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Montegiorgio (Ascoli Piceno).

(2250/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, ***redattore***

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801880)